

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 gennaio 2020, n. 18 "Istituto Santa Chiara S.r.l." di Muro Leccese (LE). Autorizzazione all'esercizio di un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.01.02 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) ubicato in Lecce alla Via Campania n. 5, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

Con istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09/09/2019, consegnata a mano ed acquisita dalla scrivente con prot. n. 183/12288 del 17/09/2019, ad oggetto "Richiesta di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento di attività sanitaria per un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione nei locali siti in via Campania, 5 a Lecce.", il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l." ha chiesto, "in relazione alla struttura denominata "Istituto

Santa Chiara” sita nel Comune di Lecce alla Via Campania n° 5, all’interno di un complesso già autorizzato all’Esercizio e Accreditato per Presidio SemiResidenziale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 della L. n. 833/1978 destinato a struttura sanitaria con DGR n. 302/2018, il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio e Accredimento di attività sanitaria per un Centro Ambulatoriale di riabilitazione per il trattamento dell’Handicap, di cui al punto B.02.01 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.”,

allegandovi:

“

1. *Dichiarazione autocertificata di agibilità, trasmessa il 16/03/2018 al Comune di Lecce con destinazione Sanitaria;*
2. *Planimetria dei locali in scala 1:100;*
3. *Relazione tecnico-descrittiva dell’attività sanitaria;*
4. *Certificato di prevenzione incendi;*
5. *Comunicazione del nominativo del Responsabile Sanitario ed accettazione dell’incarico (con documento di identità) del Dott. Leo Antonio.”.*

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e ha stabilito all’art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:*

- a) *svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;*
- b) *svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.*

In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 *“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”*:

- l’art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
“1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(...)
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
(...).”;
- mentre l’art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”*; in proposito si evidenzia che l’attuale versione, considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.

Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: *“L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno”* la Giunta, *“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza*

specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7" ha deliberato che "non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale".

A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla "normativa previgente" operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un'affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7., dall'altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell'articolo 8, L.R. 9/2017, le quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti nell'ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali, come nel caso di specie (presidio di riabilitazione ex 26 a cui si affianca il centro ambulatoriale in oggetto). Ciò in quanto si consideri la natura temporanea dell'"inapplicabilità" di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la *ratio* sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.

Posto quanto sopra;

considerato che la L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 2 che *"Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura."*;
- all'art. 8, comma 5 che *"La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica."*;
- all'art. 9, comma 5 che:
La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
 - b) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
 - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
 - d) *coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione*

personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori";*

considerato, altresì, che allo stato erano sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ai sensi della L.R. n. 40 la quale all'art. 3, comma 32 dispone che *"Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.], fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici";*

con nota prot. n. AOO_183/15253 del 26/11/2019, la scrivente Sezione ha invitato:

- *"il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. ad integrare la sopra riportata istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09/09/2019, trasmettendo alla scrivente Sezione la seguente documentazione:*
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti per l'autorizzazione all'esercizio, di cui alla Sezione B.02.01 CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE del R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;*
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare in relazione all'attività ambulatoriale per la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'esercizio con la sopra citata istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09/09/2019, comprensiva dell'indicazione del debito orario da dedicare alla medesima attività ambulatoriale;*
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;" (...)*
- *"il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78, ubicato in Lecce alla Via Campania n. 5 presso il Presidio già autorizzato e accreditato quale struttura semi-residenziale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78, gestito dall'"Istituto Santa Chiara S.r.l." di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione di cui alla Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2010 e s.m.i.".*

Con Pec del 29/11/2019, l'Amministratore Unico dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. ha trasmesso come richiesto dalla Scrivente con la summenzionata nota, ad integrazione dell'istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09.09.2019, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa al "possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti per l'autorizzazione all'esercizio, di cui alla Sezione B.02.01 "Centri Ambulatoriali di Riabilitazione" del R.R. n. 3/2010 e s.m.i.";*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa a numero, qualifica e debito orario del personale da impegnare nella struttura;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa all'assenza di situazioni di decadenza di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..*

Con Pec del 29/11/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso la nota prot. 171222 di pari data, ad oggetto *"Istituto Santa Chiara S.r.l. di Lecce. Richiesta di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento*

di attività sanitaria per un centro Ambulatoriale di Riabilitazione nei locali siti in Via Campania n° 5 a Lecce. Esito accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP hanno comunicato quanto segue: “In riferimento alla VS richiesta n. AOO_183/0015253 del 26/11/2019 con la quale Codesto Servizio Regionale ha conferito l'incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di cui alla Sezione B.02.01 del RR n°3/2005, nei locali siti in Lecce alla Via Campania n° 5, gestiti dall'Istituto Santa Chiara S.r.l., presidio già autorizzato e accreditato quale struttura semi-residenziale di riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n°833/78. Pertanto, si comunica che si è accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. n° 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n° 3/2005 e s.m.i.”.

Pertanto, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Muro Leccese (LE) alla Via San Giovanni Bosco n. 18, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Francesca Torretti, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Leo Antonio, Medico Chirurgo, specialista in Neurologia, con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 innanzi riportata.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. *"Analisi normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. *"Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche"* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

- di rilasciare alla Società *"Istituto Santa Chiara S.r.l."* con sede legale in Muro Leccese (LE) alla Via San Giovanni Bosco n. 18, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Francesca Torretti, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Leo Antonio, Medico Chirurgo, specialista in Neurologia con la precisazione che:
 - il legale rappresentante della Società *"Istituto Santa Chiara S.r.l."* dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;
 - allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 innanzi riportata;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società *"Istituto Santa Chiara S.r.l."* con sede legale in Muro Leccese (LE) alla Via San Giovanni Bosco n. 18, pec: istitutosantachiara@pec.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)